

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 agosto 2013, n. 1464

PO FESR 2007-2013 - Asse VI - Linea di intervento 6.1 - “Aiuti alle Medie Imprese e ai Consorzi di PMI per i Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo” e “Aiuti alle Grandi Imprese per Contratti di Programma Turismo”. Circolare esplicativa sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 con riferimento alla fattispecie “avvio dei lavori”.

L’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base dell’istruttoria espletata dal Dirigente dell’Ufficio incentivi alle PMI e dal Dirigente dell’Ufficio Attrazione degli Investimenti, confermata dal Dirigente del Servizio Competitività, riferisce quanto segue:

Premesso che:

- con deliberazione n. 2632 del 28/12/2009 la Giunta Regionale ha adottato il Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche;
- in data 31 dicembre 2009 è stato pubblicato sul suppl. del BURP n. 210 il Regolamento n. 36 del 30.12.2009 “Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”;
- per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale 30 dicembre 2009, n. 36, in data 17 giugno 2010 è stato pubblicato l’Avviso “Aiuti alle medie imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo”, approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività n. 615 del 10.06.2010 e s.m. e i..
- in data 30 dicembre 2010 è stato pubblicato sul suppl. del BURP n. 194 il Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento Regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche” con cui si stabilisce al 31 dicembre 2011 il termine per l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 1 del suddetto regolamento;
- in data 17 febbraio 2012 è stato pubblicato sul BURP n. 25 il Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3 avente ad oggetto “Modifiche al Rego-

lamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Regolamento Regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche” e s.m.i.;

- in data 24 febbraio 2012 è stato pubblicato sul BURP n. 29 il Regolamento Regionale 20 febbraio 2012, n. 4 recante “Modifiche al Regolamento Regionale n. 36 del 30 dicembre 2009” che introduce il Titolo IV “Aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Turismo”;
- per effetto dell’entrata in vigore del Regolamento Regionale 20 febbraio 2012, n. 4, in data 16 agosto 2012 è stato pubblicato l’Avviso “Aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Turismo”, approvato con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PO FESR Puglia 2007/2013 n. 70 del 09 agosto 2012;
- in data 28/12/2012 è stato pubblicato sul supplemento al BURP n. 188 il Regolamento Regionale 27 dicembre 2012, n. 32, avente ad oggetto “Modifiche al Regolamento Regionale 13 febbraio 2012, n. 3, Modifiche al Regolamento Regionale 29 dicembre 2010, n. 22 - Modifiche al Regolamento Regionale 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche” e s.m.i.;
- in data 01/03/2013 è stato pubblicato sul BURP n. 34 il Regolamento Regionale 22/02/2013, n. 5 recante oggetto “Modifiche al Reg. reg. 30 dicembre 2009, n. 36 Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche e s.m. e i.”.

Visto

- il Regolamento (CE) n. 800/2008, pubblicato sulla GUCE n. L214 del 09/08/2008.

Ritenuto che:

- si rende necessario meglio chiarire la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008, nell’ambito dei regimi di aiuto in oggetto, con riferimento alla fattispecie “avvio dei lavori”;
- tale chiarimento debba essere adottato con apposito provvedimento della Giunta Regionale;

Propone di approvare la circolare esplicativa di seguito allegata che meglio definisce la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell’art. 8 del Rego-

lamento (CE) n. 800/2008, nell'ambito dei regimi di aiuto in oggetto, con specifico riferimento alla fattispecie "avvio dei lavori", riferita al settore turistico oggetto dei regimi di aiuto a finalità regionali suindicati.

Poiché infatti gli avvisi PIA Turismo e Contratti di Programma Turismo prevedono che i progetti di investimento debbano essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione ai fini dell'ammissibilità al contributo pubblico, è emersa la necessità di precisare, in questo specifico settore di intervento, cosa debba intendersi per "avvio" dei programmi di investimento.

Sulla base delle peculiarità dei progetti di investimento ammissibili che prevedono anche interventi su immobili, quale "avvio" del programma di investimenti deve intendersi la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.

Al fine di evitare aggiramenti del principio comunitario concernente l'effetto di incentivazione, nonché di sostenere il concetto della necessità dell'aiuto, vale a dire che l'aiuto deve risultare necessario ed indispensabile affinché l'impresa realizzi un investimento che non avrebbe realizzato in assenza dell'aiuto stesso, gli investimenti avviati in data antecedente a quella della comunicazione sono da considerare inammissibili, fatti salvi i casi in cui i lavori di costruzione siano stati avviati e successivamente sospesi in data antecedente alla pubblicazione del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. (31/12/2009 per lo strumento PIA Turismo e 24/02/2012 per lo strumento Contratti di Programma Turismo). In tali casi, la data di avvio dei lavori di costruzione è quella riferita alla ripresa dei lavori di costruzione ricompresi nel programma di investimenti proposto.

Allo stesso modo occorre considerare ulteriori fattispecie che potrebbero riguardare il settore in questione, ed in particolare l'ammissibilità degli investimenti legati ai lavori di costruzione già avviati per la realizzazione di un edificio avente tuttavia destinazione d'uso differente da quelle previste per gli investimenti ammissibili alle agevolazioni indicati all'art. 19 del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. antecedentemente alla pubblicazione del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. In tal caso, l'avvio dei lavori di costruzione è quello relativo alla ripresa dei lavori

di costruzione dell'edificio con destinazione d'uso conforme agli investimenti ammissibili indicati nell'art. 19 del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i..

Tenuto conto di tali situazioni, è sorta la necessità di meglio precisare sia le diverse fattispecie suindicate, sia la documentazione che le imprese proponenti dovranno produrre al fine di dimostrare le condizioni suindicate ed essere di conseguenza valutate ai fini dell'ammissione a finanziamento dell'investimento proposto.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 e s.m.i

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 3/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia";

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA REGIONALE

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Competitività;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di adottare la circolare esplicativa, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte inte-

grante e sostanziale (Allegato n. 1), che meglio chiarisce la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008, nell'ambito dei regimi di aiuto in oggetto, con riferimento alla fattispecie "avvio dei lavori";

- di pubblicare la seguente deliberazione sul BURP e sul sito www.sistema.puglia.it - sezione bandi in corso - PIA Turismo e Contratti di Programma Turismo.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato n. 1



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Competitività

CIRCOLARE ESPLICATIVA

Chiarimenti circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 con riferimento alla fattispecie "avvio dei lavori".

PREMESSA:

La Giunta Regionale, conformemente alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 800/2008 ha adottato i seguenti regolamenti regionali:

- con DGR n. 2632 del 28/12/2009, il Regolamento n. 36 del 30/12/2009, recante oggetto "Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche" che, al Titolo III, disciplina gli "Aiuti alle medie imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento – PIA Turismo". Il Regolamento n. 36/2009 è stato pubblicato sul BURP n. 210, suppl. del 31/12/2009.
- con DGR n. 257 del 14/02/2012, il Regolamento n. 4 del 20/02/2012 recante oggetto "Modifiche al Regolamento n. 36 del 30/12/2009", che introduce nel Regolamento n.36/09 il Titolo IV "Aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Turismo". Il Regolamento n. 4/12 è stato pubblicato sul BURP n. 29 del 24/02/2012.

A riguardo, si evidenzia che:

- il Regolamento (CE) n. 800/2008 esenta dalla notifica gli aiuti che hanno un effetto di incentivazione;
- il comma 2 dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008 dispone che "Per quanto riguarda gli aiuti alle PMI contemplati dal presente regolamento, si ritiene che vi sia un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda di aiuto allo Stato membro interessato";
- il Regolamento Regionale n. 36/2009 e s.m. e i. disciplina il regime di aiuti in esenzione per le imprese turistiche;
- relativamente al PIA Turismo, il comma 3 dell'art. 19 del Reg. Regionale n. 36/2009 e s.m. e i. e, relativamente ai Contratti di Programma Turismo, il comma 5 dell'art. 30 del predetto Regolamento dispongono che "i progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui all'art. 22, comma 5 del presente Regolamento (comunicazione di ammissione del progetto di massima). Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature. Ai fini dell'individuazione della data di avvio del programma non si tiene conto degli studi di fattibilità".

In particolare, per gli "Aiuti alle medie imprese ed ai Consorzi di PMI per Programmi Integrati di Investimento – PIA Turismo":

- i commi 1 e 2 dell'art. 15 dell'Avviso Pubblico PIA Turismo prevedono che "i progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 (comunicazione di ammissione del progetto di massima). Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno

giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordine di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.

Qualora l'impresa proponente abbia provveduto ad avviare gli investimenti in data antecedente a quella della comunicazione di cui al precedente articolo 12 (comunicazione di ammissione del progetto di massima), il programma di investimenti è inammissibile".

Per gli "Aiuti alle grandi imprese per Contratti di Programma Turismo":

- I commi 1 e 2 dell'art. 15 dell'Avviso Pubblico Contratti di Programma Turismo prevedono che "i progetti di investimento devono essere avviati successivamente alla data della comunicazione della Regione, di cui al precedente articolo 12 (comunicazione di ammissione del progetto di massima). Si intende quale avvio del programma la data relativa all'inizio dei lavori di costruzione o quella relativa al primo impegno giuridicamente vincolante avente ad oggetto un ordina di acquisto di impianti, macchinari e attrezzature.

Qualora l'impresa proponente abbia provveduto ad avviare gli investimenti in data antecedente a quella della comunicazione di cui al precedente articolo 12 (comunicazione di ammissione del progetto di massima), il programma di investimenti è inammissibile".

DISPOSIZIONI

Al fine di meglio chiarire la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 800/2008, nell'ambito dei regimi di aiuto in esame, con riferimento alla fattispecie "avvio dei lavori", si precisa quanto segue:

Punto 1

Nel caso in cui, alla data di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, i lavori di costruzione dell'immobile oggetto del programma di investimento siano stati avviati (avvio attestato da apposita comunicazione del Comune competente), l'intero investimento è di norma inammissibile, fatti salvi i casi in cui l'effetto di incentivazione sussiste nonostante l'avvio dei lavori di costruzioni in data antecedente la presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni. In particolare, l'effetto di incentivazione sussiste allorquando:

a) i lavori di costruzione sono stati avviati e successivamente sospesi in data antecedente (le date di avvio e sospensione sono attestate dal Comune competente) alla pubblicazione del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. (31/12/2009 per lo strumento PIA Turismo e 24/02/2012 per lo strumento Contratti di Programma Turismo). In tal caso, la data di avvio dei lavori di costruzione è quella riferita alla ripresa dei lavori di costruzione ricompresi nel programma di investimenti proposto.

b) i lavori di costruzione sono stati avviati (la data di avvio è attestata dal Comune competente) per la realizzazione di un edificio avente destinazione d'uso differente da quelle previste per gli investimenti ammissibili alle agevolazioni indicati all'art. 19 del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. antecedentemente alla pubblicazione del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i. In tal caso, l'avvio dei lavori di costruzione è quello relativo alla ripresa dei lavori di costruzione dell'edificio con destinazione d'uso conforme agli investimenti ammissibili indicati nell'art. 19 del Regolamento n. 36/09 e s.m. e i..

Pertanto, nei succitati casi a) e b), a corredo del progetto di massima, è necessario presentare:

- una perizia giurata a firma del Direttore dei lavori che attesti:
 1. la descrizione delle fasi del procedimento amministrativo che interessa l'intera costruzione, con specificazione delle procedure amministrative necessarie per la completa attuazione del programma di investimenti proposto. La descrizione delle fasi deve essere supportata da certificazione del Comune competente;
 2. la descrizione dello stato dei luoghi, con specifica elencazione delle opere eseguite, con particolare riferimento ai capitoli di lavori avviati. Per capitoli di lavori, si intendono i singoli capitoli, con riferimento a ciascuna sezione, elencati nell'indice del "Listino Prezzi della Regione Puglia", vigente alla data di invio dell'istanza di accesso);
 3. rilievo fotografico dello stato dei luoghi con indicazione dei punti di ripresa fotografica;
 4. copia della comunicazione inizio lavori e successiva sospensione, ovvero attestazione da parte del Comune competente delle date di inizio lavori e sospensione degli stessi.

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante dell'impresa proponente, riportante l'elenco degli eventuali ordini e/o contratti già sottoscritti prima della presentazione della domanda di accesso e, quindi non ammissibili, completo dell'indicazione dell'oggetto della fornitura, dei fornitori, delle date di sottoscrizione e della durata.

Si precisa che, qualora il programma di investimenti non preveda lavori di costruzione, in quanto già effettuati alla data di presentazione dell'istanza di accesso, ma prevede esclusivamente l'acquisto di beni di cui alla categoria "macchinari, impianti e attrezzature", il programma di investimenti è ammissibile se, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, la struttura ricettiva risulta essere già regolarmente in funzione.